

L. 09/10/1967, n. 962

**Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1967, n. 272.**

Epigrafe

1. *Atti diretti a commettere genocidio.*
2. *Deportazione a fine di genocidio.*
3. *Circostanza aggravante.*
4. *Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite.*
5. *Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori.*
6. *Imposizione di marchi o segni distintivi.*
7. *Accordo per commettere genocidio.*
8. *Pubblica istigazione e apologia.*
9. *Competenza per materia.*

L. 9 ottobre 1967, n. 962 (1)

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1967, n. 272.

(2) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

1. Atti diretti a commettere genocidio.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.

2. Deportazione a fine di genocidio.

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

3. Circostanza aggravante.

Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

4. Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite.

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

5. Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori.

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

6. Imposizione di marchi o segni distintivi.

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti la appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

7. Accordo per commettere genocidio.

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.

Per i promotori la pena è aumentata.

8. Pubblica istigazione e apologia.

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

9. Competenza per materia.

La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise.